Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 13 novembre 2026

NON È INCOSTITUZIONALE LA DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 205, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, riguardanti la delega disposta con legge regionale, in favore delle province, delle funzioni amministrative in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).

A giudizio del TAR, la legge regionale recante la delega (articolo 2, comma 7-*quinquies*, della legge della Regione Lombardia numero 5 del 2010) sarebbe costituzionalmente illegittima per non aver rispettato l'organizzazione delle competenze amministrative stabilita, con il codice dell'ambiente, dal legislatore nazionale.

La Corte ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza (per tutte, sentenza numero 189 del 2021), la potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione comporta la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative, anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali le funzioni devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione – tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo.

Dovendosi, dunque, guardare alla legge statale per stabilire se, effettivamente, una determinata funzione amministrativa, rientrante nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, risulti affidata alle regioni e possa, o meno, da queste essere conferita a un livello di governo infraregionale, la Corte ha rimarcato che la disciplina sul PAUR (come introdotta nel codice dell'ambiente dal decreto legislativo numero 104 del 2017) è impostata secondo un'intima connessione tra tale provvedimento unico e la VIA (valutazione di impatto ambientale), di competenza delle regioni, che è per legge ricompresa nel PAUR stesso. L'articolo 27-*bis*, comma 1, del codice dell'ambiente affida il PAUR alla medesima «autorità competente» per il giudizio di compatibilità ambientale in sede regionale, come individuata dalle competenti leggi regionali: di conseguenza, essendo espressamente prevista dal codice dell'ambiente la delegabilità delle funzioni amministrative in materia di VIA (articolo 7-*bis*, comma 8), ne consegue che le leggi regionali regolanti la VIA ben possono stabilire di delegare presso livelli di governo più prossimi ai cittadini anche le competenze amministrative in materia di PAUR, come, per l'appunto, è stato previsto dalla legge lombarda censurata. Il contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, ipotizzato dal TAR rimettente, non si è dunque verificato.

Nella stessa sentenza, e con riferimento alla medesima fattispecie concreta già illustrata, la Corte ha inoltre dichiarato inammissibile, per non sufficiente motivazione sul requisito della rilevanza, una questione di legittimità costituzionale, parimenti sollevata dal TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, riguardante l'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, della legge della Regione Lombardia numero 26 del 2003, che ha delegato alle province la funzione amministrativa concernente l'autorizzazione unica (AU) per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti.

Roma, 13 novembre 2026